

PER UNA REALE ASSISTENZA GIURIDICA NEL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE



**XXV CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO AIGA
2019 MESSINA 17, 18 E 19 OTTOBRE 2019**

***PROPOSTA: DALL'AVV. MARCO MILAN DELEGATO AIGA
NOVARA, CON IL SOSTEGNO DEI DELEGATI DELLE SEZIONI
AIGA DI BERGAMO, NOVARA E VIBO VALENTIA***



PREMESSA

1. L'EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN PUNTO DI RISARCIMENTO DEL DANNO

Il ruolo dell'avvocato quale esperto e tutore dei diritti, nell'evoluzione del diritto moderno sta mutando.

Anche per l'effetto dei più recenti interventi legislativi, si sta verificando una deflazione del contenzioso a vantaggio di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie stragiudiziali anche senza particolari procedure, quali ad esempio la mediazione e la negoziazione assistita. Nell'ambito di questa scelta legislativa stanno emergendo con sempre maggiore frequenza fenomeni di assistenza non qualificata nella risoluzione delle dispute, con un progressivo abbassamento della loro qualità e con la conseguente riduzione dell'effettiva tutela dei diritti. Caso emblematico è rappresentato dall'ascesa delle "società di gestione dei sinistri", che senza alcun tipo di soggezione alla legge o alle norme deontologiche, così come invece avviene per gli avvocati a mente dell'art. 2 comma 4 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, promettono di svolgere l'iter per il risarcimento dei danni in maniera rapida ed efficace, compromettendo al contempo ogni valutazione tecnica e di diritto sul risarcimento sia nell'an che nel quantum.

Ulteriore problema afferente a questo fenomeno è legato anche alla c.d. provvigione che in molti casi rappresenta un patto di quota lite che sottrae ai soggetti danneggiati buona parte del risarcimento a cui avrebbero diritto, per un servizio che in sede sia giudiziale che stragiudiziale potrebbe essere svolto efficacemente e con competenza solo da un soggetto che abbia la qualifica di Avvocato.

La funzione anche sociale dell'avvocatura in questo ambito dovrebbe essere come minimo sottolineata se non anche ribadita anche alla luce delle nuove procedure di risarcimento del danno, finalizzate esplicitamente ad una composizione ante causam stabilite dagli artt. 148 e 149 del D.Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

2. LA COMPETENZA DELL'AVVOCATO NELL'ASSISTENZA DELLE CONTROVERSIE STRAGIUDIZIALI

Da oltre venti anni per la Suprema Corte di Cassazione la prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo; al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione dell'art. 2231 cod. Civ. e dà diritto al compenso a favore di colui che la esercita (così Cass. civ. Sez. II, 30-05-2006, n. 12840).

Dopo decenni di attesa, la nuova Legge Professionale Forense è entrata in vigore nell'anno 2013 ma non ha risolto la questione della possibilità di effettuazione di attività e consulenza stragiudiziale ad opera di non iscritti all'albo forense.

Per la nostra legge professionale, infatti, sono attività esclusive dell'avvocato - fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge – solo l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali mentre per quanto concerne l'attività di consulenza legale e/o di assistenza legale l'esclusività opera solo quando questa è connessa all'attività giurisdizionale ed è svolta in modo continuativo, sistematico ed organizzato.

Tale disposizione risulta assai limitativa perché non crea in capo agli avvocati una riserva in via generale rispetto all'intero settore stragiudiziale indipendentemente dalla connessione con l'attività giurisdizionale, dalla continuità, sistematicità ed organizzazione.

La norma in questione rende inoltre inapplicabile l'articolo 348 Cp (Abusivo esercizio di una professione) rispetto alle “società di gestione dei sinistri” perché la giurisprudenza che si è formata intorno a tale norma ha circoscritto gli atti rilevanti - ai fini della configurabilità del reato - alla sfera di quelli riservati in via esclusiva a soggetti dotati di speciale abilitazione e cioè ai cosiddetti atti tipici, escludendo dal novero delle attività esclusive quelle “relativamente libere” e/o solo strumentalmente connesse a quelle tipiche tra cui vi è la consulenza legale.

Ma non basta.

Per la Suprema Corte di Cassazione (sentenza 22 novembre 2011 n° 42967) il compimento di un atto (consulenza) caratteristico e strumentale ai c.d. atti tipici dell'attività forense non è sufficiente a configurare il delitto di esercizio abusivo della professione “dovendo tale contegno vestire i connotati della continuità e professionalità”.

L'impostazione generale della summenzionata norma porta alla conclusione che sono patrimonio esclusivo dell'avvocatura quelle attività che possono dirsi connesse a quella giudiziale, nel senso che c'è già in corso una causa (strategie processuali, transazione in corso di causa, incontri con il legale di controparte, etc.) lasciando di fatto libere quelle che vengono poste in essere senza che vi sia contestualmente un giudizio già incardinato.

La conseguenza di tutto quanto sopra è stata la sottrazione di redditi a danno degli avvocati “indipendenti” ad opera di “società di gestione dei sinistri”, gestite da soggetti privi di qualsivoglia abilitazione professionale, che si sono presentate sul mercato attraverso campagne pubblicitarie aggressive senza alcun vincolo deontologico e/o normativo.

Al fine di contrastare il predetto fenomeno e di assicurare ai cittadini una tutela competente e qualificata, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto – ivi compresa quindi anche la “gestione dei sinistri” – dovrà essere riservata in via esclusiva agli avvocati fatte salve eventualmente particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali.

Tutto ciò sia per soddisfare l'imprescindibile esigenza di attuare il fondamentale principio costituzionale del diritto dei cittadini alla difesa e sia per consentire agli avvocati lo

svolgimento delle attività professionali in misura rispondente ai requisiti di dignità e decoro che devono presiedere alle delicate funzioni svolte dagli stessi.

Visto quanto in premessa

Il XXV Congresso Ordinario dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati riunitosi a Messina dei giorni 17, 18, 19 ottobre 2019, in attuazione della presente mozione e di quanto in premessa

IMPEGNA

La Giunta Nazionale dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati e/o ogni altro suo organo che dovesse risultare statutariamente competente ad adoperarsi presso ogni opportuna sede istituzionale e politica e ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di ottenere l'ampliamento legale delle competenze stragiudiziali dell'avvocato e a definire per legge il divieto di intermediazione da parte di soggetti non iscritti agli albi forensi nella gestione delle pratiche di risarcimento del danno.

Messina, li 19 Ottobre 2019

Avv. Marco Milan, Delegato AIGA Novara